

**DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**dell'8 giugno 2016**

**sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti**

**Tabella di concordanza**

<b>Direttiva</b>	<b>Legislazione Nazionale</b>	<b>Commenti conclusivi e norme di recepimento</b>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.</p> <p>Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva, purché sia assicurato il rispetto degli articoli 3, 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 11 e 13 nonché dell'articolo 15, paragrafo 3.</p> <p>2. La presente direttiva non pregiudica:</p> <p>a) l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;</p> <p>b) l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, informazioni,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Codice proprietà industriale</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(d.lgs. 30 del 2005)</i></p> <p><b>Art. 98. Oggetto della tutela</b> <b>In vigore dal 19 marzo 2005</b></p> <p>1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) abbiano valore economico in quanto segrete;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.</p> <p>2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.</p>	<p>Si ritiene necessario recepire la definizione comunitaria di segreti commerciali, mantenendo la nozione vigente. Ciò in quanto, relativamente a quest'ultimo profilo, la norma attuale ha già recepito l'articolo 6 <i>bis</i> R. D. 1127/1939 L. invenzioni introdotto dal d. lgs. 198/1996, che si adegua alla definizione dell'art. 39 commi 1 e 2 trattato Trips.</p> <p>Non si ritengono necessari ulteriori interventi di recepimento, trattandosi di norme che, in alcuni casi, rinviano a principi generali, in altri richiamano diritti già tutelati in altri settori del nostro ordinamento.</p>

<p>compresi segreti commerciali, alle autorità pubbliche o amministrative o giudiziarie nell'espletamento delle loro funzioni;</p> <p>c)l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono o consentono alle istituzioni e agli organi dell'Unione o alle autorità pubbliche nazionali di divulgare informazioni fornite da imprese di cui tali istituzioni, organi o autorità dispongono in conformità e nel rispetto degli obblighi e delle prerogative stabiliti nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale;</p> <p>d)l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto a stipulare contratti collettivi in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali.</p> <p>3. Nessuna disposizione della presente direttiva è da intendersi come giustificazione per limitare la mobilità dei dipendenti. In particolare, in relazione all'esercizio di tale mobilità, la presente direttiva non offre giustificazioni per:</p> <p>a)limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di informazioni che non costituiscono un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1);</p> <p>b)limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro;</p> <p>c)imporre ai dipendenti, nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1)«segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a)sono segrete nel senso che non</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 98</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Codice proprietà industriale (d.lgs. 30 del 2005)</b></p>	<p>E' necessario recepire la seguente definizione: "merci costituenti violazione". L'utilità di tale definizione si avverte anche al fine di chiarire le condotte censurate ai</p>

<p>sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;</p> <p>b) hanno valore commerciale in quanto segrete;</p> <p>c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;</p> <p>2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;</p> <p>3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;</p> <p>4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.</p>	<p><b>Art. 39 comma 2 Trips</b></p> <p>2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni:</p> <p>a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;</p> <p>b) abbiano valore commerciale in quanto segrete;</p> <p>c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.</p> <p>3. I Membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.</p>	<p>paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 della direttiva (v. sub art 99 CPI).</p> <p>Per la parte restante non si ritengono necessari interventi di recepimento. La norma vigente ha recepito l'articolo 6 bis R. D. 1127/1939 L. invenzioni introdotto dal d. lgs. 198/1996 (che si adegua alla definizione dell'art. 39 commi 1 e 2 trattato Trips Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con l.29.12.1994, n. 747).</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p><b>Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali</b></p> <p>1. L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:</p> <p>a) scoperta o creazione indipendente;</p> <p>b) osservazione, studio, smontaggio o</p>	<p><b>Allo stato già sono previste ipotesi di liceità di trattamento (in senso ampio) di segreti commerciali. E' infatti previsto espressamente, nell'ultimo periodo dell'articolo 98 Cpi "salvo il caso in cui esse (le informazioni ed esperienze aziendali) siano state conseguite in modo indipendente dal terzo".</b></p> <p><b>Per completezza, si richiama l'art. 64. CPI (Invenzioni dei dipendenti)</b></p> <p><b>In vigore dal 2 settembre 2010</b></p> <p>1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o</p>	<p>Come è bene evidenziare, dall'esame del tenore testuale della norma in commento emerge che <u>l'art. 3 della direttiva</u> è disposizione che introduce norme di armonizzazione massima.</p> <p><u>lett) a.</u> richiama la tutela dell'invenzione, che è già prevista dall'art. 64 CPI</p> <p><u>b) si tratta della protezione</u></p>

<p>prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, <b>il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;</b></p> <p>c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali;</p> <p>d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.</p> <p>2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.</p>	<p>di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.</p> <p>2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.</p> <p>3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del</p>	<p><u>del reverse engineering</u> (cd. Ingegneria inversa), come elaborata dalla giurisprudenza, salvo diverse previsioni contrattuali (ad esempio derivanti da contratto di licenza)</p> <p>c) si tratta della tutela dei diritti sindacali (<b>v. sub art. 5 della direttiva</b>)</p> <p>d) qualsiasi altra pratica considerata corretta e conforme alla buona fede contrattuale e che non pregiudica altra impresa.</p> <p>Par. 2. Esso contiene un rinvio mobile ad ogni ipotesi in cui il diritto nazionale facoltizza l'acquisizione, l'utilizzo e la rivelazione delle informazioni ed esperienze aziendali (ad esempio, in Italia sono considerate lecite tali condotte se finalizzate all'esercizio dell'articolo 24 della Cost.).</p> <p>Considerato quanto già previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 98 Cpi e quanto già affermato dalla giurisprudenza in materia non si ritengono necessari ulteriori interventi di recepimento.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. <sup>(63)</sup></p> <p>4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.</p> <p>6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra. (articolo così sostituito dall'<u>art. 37, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131</u>)</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p><b>Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali</b></p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.</p> <p>2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) con l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;</p> <p>b) con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.</p> <p>3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:</p>	<p><b>Art. 99. Codice proprietà industriale</b></p> <p><b>Tutela (delle informazioni e delle esperienze aziendali)</b></p> <p><b>In vigore dal 2 settembre 2010</b></p> <p>1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, <b>in modo abusivo</b>, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.</p>	<p>La formula “<i>in modo abusivo</i>” attualmente prevista non è sufficiente a ricomprendere le ipotesi di illiceità di cui ai paragrafi 4 e 5.</p> <p>Poiché la direttiva innalza gli <i>standards</i> di tutela, e per meglio chiarire l'illiceità delle condotte, si è integrato l'originario testo dell'art. 99 CPI. Anche dalla lettura dei <i>considerando</i> della direttiva, che rafforza la tutela dei trade-secrets in un'ottica che tutela, <u>soprattutto, la concorrenza tra imprese</u>, è stato modificato il testo dell'articolo 99, anche al fine di prevenire incertezze interpretative.</p> <p>A sostegno di ciò, si consideri che, sotto il profilo soggettivo, la direttiva estende l'ambito soggettivo a chiunque fosse a conoscenza o sarebbe dovuto essere a conoscenza della riservatezza delle informazioni (par. 4 e 5). In sostanza, a differenza dell'art. 39.2 Trips (come surriferito), ai sensi della direttiva del 2016 è sufficiente la colpa anche non grave.</p> <p>Sono, altresì, chiarite le condotte rilevanti: in particolare è adottato un</p>

<p>a)ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;</p> <p>b)viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;</p> <p>c)viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.</p> <p><b>4. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale <u>era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava</u> o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3</b></p> <p><b>5. <u>La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione</u> oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.</b></p>		<p>concetto di utilizzo illecito particolarmente ampio, comprensivo della produzione, offerta, commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituenti violazione anche colposamente (se il soggetto secondo le circostanze sarebbe dovuto essere a conoscenza dell'utilizzo illecito).</p>
<p><i>Articolo 5</i></p> <p><b>Eccezioni</b></p> <p>Gli Stati membri garantiscono che una richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sia respinta qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:</p> <p>a)nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione</p>	<p><b>art. 1. Statuto lavoratori (legge n. 300 del 20.5.1970)</b> <b>Libertà di opinione.</b></p> <p>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.</p> <p><b>Art. 9. Statuto dei lavoratori</b> <b>Tutela della salute e dell'integrità fisica.</b></p>	<p>La direttiva richiede agli stati membri di prevedere che, in presenza dei casi previsti, non sia possibile adottare le misure a tutela dei segreti commerciali. In sostanza, si è in presenza di un'attività illecita (<i>sub specie</i> di utilizzo, o divulgazione o acquisizione) ma la direttiva prevede delle cause di non punibilità. E' il caso, ad esempio, di cui alla lett. d), in cui la direttiva</p>

<p>come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;</p> <p>b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale;</p> <p>c) con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;</p> <p>d) al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.</p>	<p>I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.</p> <p><b>Art. 28. Statuto dei lavoratori</b> <b>Repressione della condotta antisindacale.</b></p> <p>Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore <sup>(1)</sup> del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.</p> <p>L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore <sup>(1)</sup> in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo <sup>(2)</sup>.</p> <p>Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore <sup>(1)</sup> in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile <sup>(3)</sup>.</p> <p>Il datore di lavoro che non</p>	<p>tutela interessi anche privati ovvero diritti costituzionalmente garantiti. Come quello alla salute del lavoratore, che rivela al proprio medico curante un segreto commerciale riferendogli dell'esposizione, in occasione del lavoro, a sostanze tossiche per la salute.</p> <p>Ciò posto, non si ritengono necessari specifici interventi di recepimento, trattandosi di situazioni giuridiche sostanziali già tutelate dal legislatore nazionale. Inoltre, il nostro ordinamento, a Costituzione rigida, prevede una gerarchia delle fonti normative, tutelando i diritti di rango sovraordinato all'esito di un giudizio di bilanciamento.</p> <p><u>Per meglio specificare i contenuti della direttiva, quanto alla lettera b)</u> si tratta essenzialmente della tutela del <i>whistleblower</i> ovvero del soggetto che mantenendo l'anonimato denuncia una situazione irregolare o illegale. La direttiva si interessa alle irregolarità amministrative o penali o fatti di preminente interesse per il pubblico. Di recente sono state già adottate norme a tutela del dipendente che denuncia fatti illeciti avvenuti nei luoghi di lavoro, nella legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).</p> <p><u>quanto alla lett. c)</u> si fa riferimento alla tutela sindacale. In Italia il</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.</p> <p>L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.</p> <p>Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).</p> <p><b>Si riporta, infine, anche il testo dell'art. 21 della Cost.</b></p> <p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p> <p>La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p> <p>Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.</p> <p>In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.</p> <p>Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e</p>	<p>dipendente appare sufficientemente tutelato dalle disposizioni dello statuto del lavoratore.</p> <p><i>quanto alla lett. d)</i>, come surriferito si tratta di interessi anche privati ovvero di diritti costituzionalmente garantiti (come quello alla salute), già sufficientemente tutelati nel nostro ordinamento.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>privo di ogni effetto.</p> <p>La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</p> <p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>	
<p><b>CAPO III</b></p> <p><b>Misure, procedure e strumenti di tutela</b></p> <p><b>Sezione 1</b></p> <p><b>Disposizioni generali</b></p> <p><i>Articolo 6</i></p> <p><b>Obbligo generale</b></p> <p>1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e gli strumenti di tutela necessari ad assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.</p> <p>2. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui al paragrafo 1 devono:</p> <p>a) essere leali ed equi;</p> <p>b) non essere inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; ed</p> <p>c) essere efficaci e dissuasivi.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p><i>Articolo 7</i></p> <p><b>Proporzionalità e abuso del processo</b></p> <p>1. Le misure, le procedure e gli</p>	<p><b>Art. 96 cpc</b></p>	<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento ulteriori rispetto quanto già</p>

<p>strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono applicati in modo:</p> <p>a) proporzionato;</p> <p>b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno; e</p> <p>c) tale da prevedere garanzie contro gli abusi.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, a richiesta del convenuto, applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta aver avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede. Le suddette misure possono comprendere, a seconda dei casi, la concessione del risarcimento del danno in favore del convenuto, l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ordine di pubblicazione delle informazioni riguardanti una decisione di cui all'articolo 15.</p> <p>Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al primo comma siano oggetto di procedimenti giudiziari distinti.</p>	<p>1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.</p> <p>2. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore precedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.</p> <p>3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.</p>	<p>previsto dall'art. 96 cpc e 120 cpc.</p>
<p><i>Articolo 8</i></p> <p><b>Prescrizione</b></p> <p>1. Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva.</p> <p>Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione.</p> <p>2. La durata della prescrizione non supera i sei anni.</p>		<p>In assenza di una norma esplicita, l'art. 125 (risarcimento) CPI è stata intesa dalla giurisprudenza come azione extracontrattuale (art. 2946 c.c.): prescrizione quinquennale per fatti illeciti) come il danno da illecito concorrenziale avente prescrizione quinquennale <i>ex art.</i> 2947 primo comma cc (Cass civ 3236/1998).</p> <p>Rimane però la eventualità di azioni per responsabilità contrattuale con termine prescrizione di dieci anni (art. 2946 c.c.). <b>Pertanto, è</b></p>

		<p><b>stata prevista un'apposita disposizione con termine prescrizione di cinque anni</b> anche per la responsabilità contrattuale (<i>v. sub Art 99 CPI come modificato</i>)</p> <p>La sospensione e la interruzione di tale termine prescrizione sono regolate dagli articoli 2941, 2942, 2943, 2944 e 2945 del codice civile).</p> <p>La decorrenza del termine per esercitare i diritti e le azioni, analogamente, è disciplinata secondo le norme generali (art. 2935 c.c.)</p>
<p><i>Articolo 9</i></p> <p><b>Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.</p> <p>L'obbligo di cui al primo comma resta</p>	<p><i>Non vi è una disposizione che tuteli la riservatezza dei soggetti coinvolti nei procedimenti cautelari</i></p>	<p><b>Recepto v. sub Art 121 ter come modificato</b></p> <p>Si è provveduto a recepire prevedendo che, in ogni procedimento, cautelare e di merito, in cui venga in rilievo un'informazione o esperienza aziendale con i caratteri di cui all'articolo 98 CPI, proprio in virtù del carattere di riservatezza anche presunta di detta informazione o esperienza, possano essere disposti appositi divieti o adottate misure specifiche a tutela della riservatezza. Si tratta di provvedimenti adottati dal giudice in seguito a istanza debitamente motivata di parte.</p> <p>In caso di trasgressione a tali divieti si applicano le sanzioni appositamente previste, come richiesto dall'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva.</p>

<p>in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei casi seguenti:</p> <p>a) se una decisione definitiva ha accertato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1); o</p> <p>b) se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare tali misure di propria iniziativa.</p> <p>Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:</p> <p>a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone;</p> <p>b) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone;</p> <p>c) rendere disponibili, a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano</p>		<p>Il par. 3 non è oggetto di specifico recepimento.</p> <p>Par. 4: si tratta di un rinvio generico alla normativa in materia di privacy; non è oggetto di specifico recepimento</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>stati eliminati o oscurati.</p> <p>Il numero di persone di cui al secondo comma, lettere a) e b), non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario.</p> <p>3. Nel decidere le misure di cui al paragrafo 2 e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rigetto di tali misure.</p> <p>4. Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Sezione 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Misure provvisorie e misure cautelari</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Misure provvisorie e misure cautelari</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare una o più delle seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:</p> <p>a) la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;</p> <p>b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzo di merci costituenti violazione oppure</p>	<p style="text-align: center;"><b>Allo stato sono già previste le seguenti forme di tutela</b></p> <p><b>Art. 126. Pubblicazione della sentenza</b> <b>In vigore dal 19 marzo 2005</b></p> <p>1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.</p> <p><b>Art. 128. Consulenza tecnica preventiva</b> <b>In vigore dal 2 settembre 2010</b></p>	<p><b>E' già possibile il ricorso a tutte le misure di cui agli articoli 126 e ss del CPI.</b></p>

<p>di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;</p> <p>c) il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l'ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno.</p> <p><b>2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie non è consentita.</b></p>	<p>1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.</p> <p><b>Art. 129. Descrizione e sequestro In vigore dal 2 settembre 2010</b></p> <p>1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. <b><u>Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.</u></b></p> <p>2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.</p> <p>3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.</p> <p><b>4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale</b></p>	<p><b><u>L'articolo 10 par. 2 è stato recepito nella bozza di articolato proposto che modifica l'articolo 132 CPI (misure alternative alle misure cautelari in caso di proseguimento per presunto utilizzo illecito).</u></b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.</p> <p><b>Art. 130. Esecuzione di descrizione e sequestro</b> <b>In vigore dal 2 settembre 2010</b></p> <p>1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.</p> <p>2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.</p> <p>3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.</p> <p>4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.</p> <p>5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.</p> <p><b>Art. 131. Inibitoria</b> <b>In vigore dal 2 settembre 2010</b></p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.</p> <p><i>[1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione ]</i></p> <p><i>[1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia ]</i></p> <p><i>[1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito ]</i></p> <p><b>2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.</b></p> <p><b>Art. 132. Anticipazione della tutela</b></p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p><b>cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito</b>  <b>In vigore dal 2 settembre 2010</b></p> <p>1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.</p> <p>2. <b>Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.</b></p> <p>3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, <b>il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.</b></p> <p>4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.</p> <p>5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.</p>	
<p><i>Articolo 11</i></p>	<p>669-decies. Cpc Revoca e modifica.</p> <p>Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel</p>	<p><b>E' stato recepito l'art. 11</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Condizioni di applicazione e protezione</b></p> <p>1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 10, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza:</p> <p>a) l'esistenza del segreto commerciale;</p> <p>b) la detenzione del segreto commerciale da parte dell'attore; e</p> <p>c) l'avvenuta acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, o l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti e imminenti di un segreto commerciale.</p> <p><b>2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi, ove opportuno:</b></p> <p><b>a) il valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;</b></p> <p><b>b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;</b></p> <p>c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;</p> <p>d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;</p> <p>e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;</p> <p>f) i legittimi interessi di terzi;</p> <p>g) l'interesse pubblico; e</p> <p>h) la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p>3. Gli Stati membri garantiscono che le misure di cui all'articolo 10 siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se:</p>	<p>corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza [c.p.c. 134] il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (1).</p> <p>Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).</p> <p>Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale [c.p.c. 75] i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare (3).</p> <p>669-undecies. Cpc. Cauzione.</p> <p>Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86] per l'eventuale risarcimento dei danni.</p> <p><b>Art. 132. Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito</b></p>	<p><b>par. 2 della direttiva introducendo un nuovo comma alla fine dell'articolo 132 (misure cautelari) CPI</b></p> <p><b>E' stato recepito l'art. 11 par. 5 della direttiva introducendo un nuovo comma nell'articolo 132 del CPI dopo il comma 5.</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>a)l'attore non avvia un procedimento giudiziario inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo; o</p> <p>b)le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili al convenuto.</p> <p>4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano subordinare le misure di cui all'articolo 10 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.</p> <p><b><u>5. Se le misure di cui all'articolo 10 sono revocate sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure.</u></b></p> <p>Gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di risarcimento di cui al primo comma sia oggetto di procedimenti giudiziari distinti.</p>	<p><b>In vigore dal 2 settembre 2010</b></p> <p>1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.</p> <p>2. <b>Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.</b></p> <p>3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.</p> <p>5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.</p>	
<p><b>Sezione 3</b></p>	<p><b>Allo stato sono già previste le</b></p>	<p>Non si ritengono necessari</p>

<p style="text-align: center;"><b>Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p><b>Ingiunzioni e misure correttive</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria adottata nel merito che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell'autore della violazione:</p> <p>a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;</p> <p>b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini;</p> <p>c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione;</p> <p>d) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici.</p> <p>2. Le misure correttive di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono:</p> <p><b>a) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;</b></p> <p><b>b) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;</b></p> <p>c) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che il ritiro non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>seguenti forme di tutela</b></p> <p><b>Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili</b></p> <p><b>In vigore dal 22 aprile 2006</b></p> <p>1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.</p> <p>2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.</p> <p>3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del</p>	<p>strumenti di recepimento</p> <p>In particolare, quanto al par. 2 lette b), l'attuale art. 124 comma 3 già consente nel terzo periodo ("con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.") il rispetto di quanto richiesto dalla direttiva.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3. Gli Stati membri possono prevedere che, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, le autorità giudiziarie competenti possano disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico.</p> <p>4. Le autorità giudiziarie competenti ordinano che le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo laddove sussistano motivi particolari per non farlo. Tali misure non pregiudicano l'eventuale risarcimento del danno in favore del detentore del segreto commerciale in conseguenza dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p>	<p>rispetto del diritto.</p> <p>4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.</p> <p>5. E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.</p> <p>6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.</p> <p>7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 12 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale;</li> <li>b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale;</li> <li>c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale;</li> <li>d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;</li> <li>e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti;</li> <li>f) i legittimi interessi di terzi;</li> <li>g) l'interesse pubblico; e</li> <li>h) la tutela dei diritti fondamentali.</li> </ul> <p>Laddove le competenti autorità giudiziarie limitano la durata delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono</p>	<p style="text-align: center;"><b>art. 124 CPI (misure correttive e sanzioni civili)</b></p>	<p>Il par. 1 dell'art. 13 della direttiva è stato recepito nell'ambito dell'art. 124 Cpi (alla fine, dopo il comma 6 dell'attuale art. 124 Cpi), introducendo elementi di valutazione rilevanti ai fini della decisione di merito di accoglimento.</p> <p>Anche il par.3 dell'art. 13 della direttiva è stato recepito, in presenza di un esplicito obbligo in capo agli stati membri in questo senso, introducendo l'indennizzo pecuniario nei casi specificamente previsti (nuovi 6 ter e 6 quater dell'art. 124 CPI).</p>

<p>affinché le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, a richiesta del convenuto, se le informazioni in questione non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12, la competente autorità giudiziaria possa <b>ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</b></p> <p>a) <b>il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;</b></p> <p>b) <b>l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e</b></p> <p>c) <b>l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente.</b></p> <p>Qualora in alternativa alla misura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto <b>l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.</b></p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Risarcimento del danno</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza</p>	<p><b>Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione</b></p> <p><b>In vigore dal 22 aprile 2006</b></p> <p>1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le</p>	<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>

<p>del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere in favore del detentore del segreto commerciale al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p> <p>Gli Stati membri possono limitare la responsabilità a carico dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, in caso di danni causati involontariamente.</p> <p>2. Nello stabilire il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.</p> <p>Le competenti autorità giudiziarie, in alternativa, possono, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto commerciale in questione.</p>	<p>disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.</p> <p>2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.</p> <p>3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Pubblicazione delle decisioni giudiziarie</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, su</p>	<p><b>Art. 126. Pubblicazione della sentenza</b></p> <p><b>In vigore dal 19 marzo 2005</b></p> <p>1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata</p>	<p><b>I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 della dir. sono stati recepiti modificando l'articolo 126 Cpi</b></p>

<p>richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la pubblicazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la pubblicazione, integrale o per estratto, della decisione.</p> <p>2. <b>Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutelano la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 9.</b></p> <p>3. <b>Nel decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano, se del caso, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti di detto segreto, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.</b></p> <p><b>Le competenti autorità giudiziarie considerano altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, in particolare alla luce degli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione.</b></p>	<p>integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Sanzioni, relazioni e disposizioni finali</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sanzioni in caso di mancato adempimento della presente direttiva</b></p> <p>Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano <b><u>imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 124 comma 2</b></p> <p>Allo stato sono previste solo le seguenti misure (limitatamente alla fattispecie seguente):</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 131</b></p>	<p><b>È stata introdotta apposita normativa per le violazioni degli articoli 9 10 e 12 come richiesto dalla direttiva</b></p>

<p><b><u>applicazione degli articoli 9, 10 e 12.</u></b></p> <p><b>Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 10 e 12.</b></p> <p>Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.</p>	
<p><i>Articolo 17</i></p> <p><b>Scambio di informazioni e corrispondenti</b></p> <p>Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i dati di contatto del corrispondente o dei corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p><i>Articolo 18</i></p> <p><b>Relazioni</b></p> <p>1. Entro il 9 giugno 2021, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.</p> <p>2. Entro il 9 giugno 2022, la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione di cui al paragrafo 1.</p> <p>Tale relazione intermedia, in particolare, esamina i possibili effetti dell'applicazione della presente direttiva sulla ricerca e sull'innovazione, sulla mobilità dei dipendenti e sull'esercizio del diritto</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>

<p>alla libertà di espressione e d'informazione.</p> <p>3. Entro il 9 giugno 2026, la Commissione redige una valutazione dell'impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Recepimento</b></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 giugno 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Destinatari</b></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		<p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento</p>
<p><b>Art. 15 delegazione europea</b></p> <p><i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how</i></p>	<p><b>Art. 127. Sanzioni penali e amministrative</b></p> <p>[1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà</p>	<p>In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lett. b, della legge di delegazione sono stati modificati l'art. 388 cp. (mancata esecuzione dolosa provvedimento del giudice)</p>

<p><i>riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti</i></p> <p>1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del <i>knowhow</i> riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:</p> <p>a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;</p> <p><b>b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;</b></p> <p>c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. <i>Comma abrogato dall'art. 15, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99]</i></p> <p>1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà. <i>(Comma inserito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.)</i></p> <p>2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.</p> <p><b>Codice penale</b></p> <p>Sia l'articolo 622 che l'articolo 623 c.p., sotto il profilo sistematico, sono inseriti nella sezione "delitti contro l'inviolabilità dei segreti".</p> <p>L'art 622 c.p. dispone che "<i>Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte,</i></p>	<p>e l'art. 623 cp.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

	<p><i>di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [...] Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.</i></p> <p>L’art 623 c.p., rubricato “Rivelazione di segreti scientifici o industriali”, prevede che: “<i>Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione od arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.</i></p> <p>Tali disposizioni non hanno come oggetto di tutela la libera concorrenza-come la direttiva 943 del 2016- bensì sanzionano la condotta del lavoratore infedele. Non tutelano in via diretta ed esplicita il know how (salvo l’interpretazione estensiva offerta, in alcuni casi, dalla giurisprudenza). Non sono state formulate per sanzionare l’utilizzo o la rivelazione illeciti di <i>trade secrets</i> nella nozione ampia delineata dal legislatore comunitario ed acquisita nel CPI.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--